

CONTRATTO DI SERVIZIO IN HOUSE

(CIG BA59D9CED7)

TRA

Automobile Club Firenze, con sede in Firenze Viale Giovanni Amendola 36 (di seguito denominato come **ACF o Automobile Club**), C.F.00442510483 nella persona del Direttore pro tempore Dott.ssa Maddalena Valli, che sottoscrive il presente atto in virtù della delibera n.ro 67/2026 adottata dal Consiglio Direttivo in data 26 gennaio 2026

E

Aci Promuove S.r.l. (di seguito indicata come **Società o affidataria**) con sede in Firenze Viale Giovanni Amendola 36, iscritta nel Reg. Soc. del Tribunale di Firenze al n. 28145, P.I. 01603490481, in persona in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Arch. Massimo Ruffilli, in virtù della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2026

*** **

VISTO il contratto di servizio sottoscritto tra ACF e Aci Promuove S.r.l. in data 4 ottobre 2019;

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Firenze del 26 gennaio 2026 con la quale è stato conferito mandato al Direttore di sottoscrivere un nuovo contratto di servizio con Aci Promuove S.r.l., per mezzo del quale siano riformulati i rapporti negoziali tra i due soggetti giuridici nel rispetto del quadro normativo vigente per quanto attiene ai vincoli privatistici, di ordinamento e di funzionamento e ai vincoli pubblicistici;

CONSIDERATO che le condizioni per ritenere legittimo l'affidamento *in house*, fermo quanto previsto dal D.lgs 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici) e dalle altre vigenti disposizioni di legge, sono la totale partecipazione pubblica al capitale della società titolare dell'affidamento *in house*, la necessità che l'ente pubblico affidante eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello che effettua sui propri servizi, l'obbligo per il soggetto affidatario di svolgere i propri compiti "in prevalenza" a favore dell'ente pubblico affidante (c.d. funzione "servente" della società), secondo la misura definita dall'ordinamento comunitario e nazionale;

VISTO l'art. 7, comma 2 del D.lgs 36 del 2023, a mente del quale *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della*

prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato”;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, nella Relazione al Codice, nel commentare l'articolo 7 del D.lgs 36 del 2023, ha precisato quanto segue: "In coerenza con il principio della fiducia di cui all'art. 2, si è però semplificata la motivazione attraverso la previsione secondo cui, in caso di prestazioni strumentali, l'affidamento in house si intende sufficientemente motivato qualora l'amministrazione dia conto dei vantaggi in termini di economicità, celerità e perseguimento degli interessi strategici. In via generale, viene escluso l'obbligo di dimostrare la situazione di "fallimento del mercato" e di esporre le ragioni che giustificano il ricorso all'istituto, mentre rimane la valutazione della congruità economica dell'offerta. Nell'ottica del superamento dell'atteggiamento fortemente restrittivo nei confronti dell'in house, si spiega anche la scelta di non riproporre il particolare procedimento di iscrizione nel registro ANAC, previsto dall'art. 192 del d. lgs. n. 50/2016";

CONSIDERATO che la suddetta Relazione, sempre con espresso riferimento alla motivazione del provvedimento di affidamento, stabilisce che: "Più nel dettaglio, sono previsti due livelli di complessità della motivazione, a seconda dell'oggetto del contratto: i) per i servizi all'utenza è necessario che vengano evidenziati i vantaggi per la collettività sotto il profilo della qualità e universalità del servizio, oltre che del risparmio di tempo e del razionale impiego (in un'ottica non solo di minore spesa ma di spesa efficiente) delle risorse. Si tratta di obiettivi che devono comunque essere perseguiti qualunque sia la forma di gestione prescelta (art. 2 direttiva 2014/23). Analogo modello è previsto anche tra i criteri di delega della legge sulla concorrenza 5 agosto 2022 n. 118 (art. 8, comma 2, lett g)); ii) per i servizi strumentali alla pubblica amministrazione è sufficiente una motivazione più snella con riferimento alla riduzione di tempi e costi sulla base di parametri predeterminati e oggettivi di raffronto, sul modello dell'art. 10 d.l. 31 maggio 2021 n. 77 relativo alle convenzioni aventi ad oggetto il supporto tecnico operativo delle società in house. Ai fini della legittimità dell'affidamento in house occorrerà, quindi, una motivazione incentrata prevalentemente su

ragioni di convenienza economica, anche con riferimento a parametri oggettivi e predeterminati di rapporto qualità/prezzo. Più nello specifico, in linea con quanto previsto dal d.l. n. 77 del 2021, si è fatto riferimento agli standard della società Consip S.p.a.. Si ricorda, a tal proposito, che Consip è una società per azioni, partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che opera – secondo gli indirizzi strategici definiti dall'azionista – al servizio esclusivo della pubblica amministrazione, intervenendo con strumenti e metodologie per la digitalizzazione degli acquisti pubblici. Essa trova il suo fondamento normativo, anche nella funzione di benchmark svolta dalle convenzioni quadro dalla stessa stipulate, nell'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Accanto agli standard Consip sono indicati altri parametri a cui è possibile fare riferimento tenuto conto della tipologia di prestazione e, in mancanza, agli standard di mercato: si tratta di parametri accomunati dalla predeterminazione e dell'oggettività";

CONSIDERATO che ACF ha effettuato la suddetta valutazione di congruità, che viene dunque allegata al presente contratto di servizi **(sub. b)**;

ACCERTATO dunque che ad oggi tutte le suddette di legge condizioni ricorrono per poter disporre l'affidamento diretto *in house* ad Aci Promuove S.r.l. dei servizi appresso elencati;

ACCERTATA altresì la professionalità della società, nonché l'esperienza pluridecennale maturata nel settore *automotive*;

RILEVATA l'esigenza che la società operi nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Automobile Club Firenze ed in coerenza con gli indirizzi da questo emanati, nel rispetto dei vincoli economici, finanziari e di investimento previsti dai piani, pluriennali ed annuali, monitorati sistematicamente dall'Ente;

CONSIDERATO che l'attività affidata ad Aci Promuove S.r.l. non rientra tra quelle assoggettate a specifica disciplina di cui al D.lgs 201 del 2022 (Servizi pubblici locali);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente scrittura.

Art. 1) Contratto di servizio e disciplinare operativo

Il presente contratto di servizio disciplina l'ambito di attività consentito alla Società, regola i rapporti con l'Automobile Club ed individua gli strumenti tramite i quali trova applicazione il "controllo analogo" sulla Società *In house* da parte di ACF.

Il dettaglio delle funzioni di cui al presente contratto di servizio è riportato in apposito disciplinare operativo di durata annuale **(sub. a)**, di contenuto tecnico e gestionale, il quale sottoscritto tra il Direttore di ACF e la Società regola anche tutti gli aspetti economici, tenendo

conto del progetto di *budget* annuale proposto dalla Società ed approvato dal Consiglio Direttivo di ACF. Il disciplinare operativo non può modificare o derogare alle disposizioni contenute nel presente contratto di servizio; in caso di discordanza prevale il contratto di servizio e sono disapplicate le disposizioni del disciplinare operativo con esso confliggenti.

Art. 2) Durata e recesso

La convenzione di cui al presente atto, ha la durata di cinque anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2030.

L'Automobile Club potrà, in ogni caso, recedere dal presente contratto per ragioni di interesse pubblico e\o per sopravvenute scelte gestionali, con preavviso non inferiore a tre mesi.

Qualunque sia la causa del recesso alla Società non spetteranno ad alcun titolo indennizzi, risarcimenti del danno o rimborsi di sorta a causa dell'anticipata cessazione degli effetti contrattuali.

Art. 3) Know how

Per tutta la durata del contratto l'Automobile Club mette a disposizione della Società le proprie peculiari esperienze e conoscenze – in una parola il proprio *know how* – in campo tecnico, commerciale, turistico, operativo, informatico, legale, fiscale, di organizzazione gestionale, contabile e finanziaria, di pratica produttiva, di politica delle vendite e della pubblicità; la Società si avvale di tale *know how* nell'ambito della propria organizzazione e delle proprie procedure operative.

L'Automobile Club, nell'esercizio dei poteri di "controllo analogo" *in house*, fornisce alla Società – direttamente o indirettamente – specifiche direttive per quanto attiene alla assistenza e consulenza strategici per la prosecuzione e buon andamento delle attività e la indirizza per tutta la durata del contratto nella gestione dell'esercizio, mediante attività inerenti l'assistenza amministrativo-contabile, commerciale e tecnica e di aggiornamento professionale.

Art. 4) Marchio

L'ACF concede in licenza non esclusiva alla Società l'uso sia del marchio ACI, depositato in data 11 luglio 2001 presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) e registrato in ambito comunitario in data 19 dicembre 2002, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento interno della Federazione ACI, sia del proprio marchio ACI –Automobile Club Firenze, affinché ne vengano contraddistinti i servizi ed i prodotti di cui al presente contratto e nei limiti dello stesso. La Società non può consentire l'uso del marchio da parte di terzi senza la preventiva autorizzazione di ACF, fatta eccezione per l'affidamento *in house* da quest'ultima disposto nei

confronti della propria società interamente partecipata S.A.M.M. S.r.l., alla quale potrà essere concesso l'uso gratuito dei marchi.

Art. 5) Locali in cui opera la Società senza possesso o detenzione

La Società è tenuta ad operare nei locali dell'Automobile Club Firenze, siti in Firenze in Viale Giovanni Amendola 36, in funzione dello svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente contratto e si impegna utilizzarli con la diligenza dovuta. I locali rimangono nel possesso e/o detenzione dell'Automobile Club e la Società è dunque autorizzata ad operare all'interno degli stessi analogamente a qualunque altro operatore economico affidatario di appalti di servizi o di gestioni. I rappresentanti ed i dipendenti dell'ACF potranno dunque accedere in ogni momento all'interno dei locali stessi, nonché utilizzarli per le proprie esigenze istituzionali compatibilmente con l'attività espletata dalla Società. ACI Promuove S.r.l. potrà consentire alla propria società interamente partecipata *in house* S.A.M.M. S.r.l. di operare nei suddetti locali alle medesime condizioni.

Le parti espressamente convengono che le spese generali di esercizio relative a tali locali (illuminazione, riscaldamento, telefonia, pulizie, etc.), siano a carico della Società in proporzione della superficie occupata. Inoltre la Società concorre pro quota, sempre in ragione della superficie occupata, alla polizza che l'Automobile Club stipula a garanzia dei rischi per incendio e responsabilità civile verso terzi, in ordine all'attività della società ed ai locali nei quali avrà svolgimento. La Società stipula altresì una polizza per furto e rapina portavalori, dando apposita comunicazione dei nominativi del personale addetto con mansioni di portavalori.

Art. 6) Dotazione informatica

L'ACF è tenuto a fornire, direttamente e/o tramite ACI Informatica S.p.A., alla Società che si impegna ad utilizzarli ed in via esclusiva:

1) i programmi informatici realizzati per la gestione dei servizi e delle attività nei rapporti con la clientela e per la gestione dei relativi archivi centrali e periferici, obbligandosi altresì a rendere partecipe la medesima Società d'ogni relativo aggiornamento;

2) la connessione telematica agli archivi centrali ACI, agli archivi dell'ACF e verso Internet.

L'assistenza *hardware* rimane a carico della Società.

L'ACF inoltre è tenuto a fornire alla Società direttamente o tramite ACI, ACI Informatica e/o Società collegate o controllate, le attività di formazione e addestramento all'utilizzo dei suddetti programmi, nonché di aggiornamento, assistenza e manutenzione del *know how* informatico di Federazione.

Art. 7) Aggiornamento e supporto professionale

L'ACF è tenuto a fornire alla Società ogni forma di supporto per il conseguimento degli scopi contrattuali ed in particolare, senza ulteriori compensi rispetto a quelli specifici indicati nel disciplinare operativo annuale:

- a) assistenza per la formazione e l'aggiornamento dei collaboratori della Società tramite specifici *stages*;
- b) pianificazione degli obiettivi commerciali da conseguire in vigenza del presente contratto, così come assegnati dall'ACF.

Art. 8) Requisiti professionali ed autorizzazioni amministrative

La Società dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui alla Legge 8/8/91 n. 264 e s.m.i. e di essere stata con atto dirigenziale della Provincia di Firenze a svolgere attività di consulenza automobilistica; dichiara altresì di essere stata autorizzata dalla Regione Toscana a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in virtù del disciplinare per l'erogazione dei servizi in materia di tasse e tributi al quale Aci Promuove S.r.l. ha aderito in data 25.03.2015

Art. 9) Elenco attività

La società svolgerà le seguenti attività e/o servizi:

I) SERVIZI DI INTERESSE GENERALE (art. 4, comma 2, lett. a), del D.lgs 175 del 2016):

- a) gestione del settore assistenza automobilistica, consistente nella consulenza ed assistenza al pubblico presso la delegazione di sede di pratiche inerenti la circolazione dei mezzi di trasporto;
- b) esazione delle tasse automobilistiche e delle altre attività decentrate dalla Regione Toscana, svolta nella sede. Le parti si danno atto che tale attività è gestita autonomamente dalla Società autorizzata allo scopo dalla Regione Toscana ed i compensi relativi sono previsti dal mandato sottoscritto con ACI Italia dalla medesima Società;

II) SERVIZI STRUMENTALI (art. 4, comma 2, lett. d), del D.lgs 175 del 2016):

- c) promozione, sviluppo e diffusione delle associazioni all'AC Firenze e all'ACI, sulla base degli obiettivi qualitativi e quantitativi stabiliti dall'AC; gestione di tutte le attività amministrative per tutti i rinnovi automatici della tessera associativa; monitoraggio della customer satisfaction in relazione ai servizi offerti ai Soci e a clienti in genere che si rivolgono alle delegazioni ACF; rendicontazione ed informativa mensile dell'attività svolta; gestione di reclami, richieste assistenza legale, problematiche con call center e centri soccorso ACI Global, istanze di rimborso, ecc. per tutti i soci dell'ACF.
- d) gestione amministrativa e l'erogazione del servizio Bollo sicuro, che prevede il pagamento

della tassa auto con addebito automatico in Conto alla scadenza, compresi tutti gli adempimenti preliminari (invio avvisi di scadenza cartacei, sms e mail, predisposizione file per invio flussi a Banche e ACI) e conseguenti (invio ricevuta di pagamento);

- e) redazione, edizione e pubblicazione della rivista istituzionale dell'Ente;
- f) supporto alle attività di segreteria amministrativa e affari generali quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo
- g) attività di segreteria generale e degli Organi in staff alla direzione anche con riferimento ai rapporti con le direzioni centrali ACI;
- h) attività preliminari e conseguenti alle riunioni del Consiglio e del Collegio: predisposizione documentazione istruttoria, stampa verbali, delibere e relativi estratti, tenuta registri verbali assemblee, verbali consiglio e verbali collegio, monitoraggio del rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dal dlgs 33/2013, ecc.
- i) segreteria tradizionale, risposta telefonica, gestione appuntamenti, consultazione pec, gestione corrispondenza e protocollo (entrata/uscita);
- j) tenuta protocollo informatico e libri sociali (assemblea soci, consiglio direttivo, delibere presidenziali);
- k) aggiornamento del sito istituzionale con tempestiva pubblicazione dei documenti sul Portale Amministrazione Trasparente nonché sugli altri portali previsti dalla normativa vigente;
- l) servizio di contabilità, che comprende a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: tenuta delle statistiche dell'attività delle delegazioni, l'inserimento di dati contabili nel sistema gestionale, la preparazione del materiale per la redazione del bilancio, l'archiviazione di documenti e pratiche amministrative, la catalogazione di fatture e di altre transazioni economiche; richiesta preventivi e trasmissione degli ordini, gestione della corrispondenza commerciale e quant'altro risulti utile e opportuno per assicurare il rispetto dei termini e l'assolvimento degli obblighi in capo all'AC Firenze.
- m) gestione dei servizi informatici a supporto di tutte le attività dell'AC FI e delle sue delegazioni; in particolare servizio a chiamata in remoto o on site intervento in assistenza per diagnosi guasto e malfunzionamenti hw e sw, ripristino funzionalità entro 4 ore dalla richiesta; manutenzione programmata on site (aggiornamenti sw, riparazione e sostituzione hw su applicativi di sistema e gestionali (office, protocollo, posta elettronica, firma digitale, sistema contabilità GSA WEB, HR ACCESS, vpn, Portale del delegato e Portale dell'automobilista, ecc.) compresa l'installazione e la configurazione di nuovi pc e periferiche; consulenza on site sull'utilizzo del sistema operativo e vari applicativi.

- n) gestione dell'ufficio sportivo dell'ACF presso la sede, che comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti servizi: rilascio e rinnovo licenze ACI Sport di qualsiasi tipo; cura dei rapporti tra i soci sportivi e l'AC FI, nonché quelli con gli organi locali, regionali e centrali ACI Sport; presidio in occasione delle manifestazioni sportive ACI Sport del territorio per verifica regolarità tesseramento dei vari partecipanti; predisposizione di relazioni sull'andamento dello sport in provincia e sulle principali manifestazioni e attività svolte dai soci e associazioni sportive licenziate nella provincia; organizzazione e gestione delle premiazioni dei Soci sportivi a livello locale e regionale, nonché di tutte le attività, preliminari, attuative e conseguenti; presenza e redazione verbali delle riunioni della Commissione Sportiva di AC Fi; collaborazione e supporto al fiduciario provinciale e regionale; supporto alla Direzione per la predisposizione di iniziative informative e divulgative sui temi dello sport; supporto per la realizzazione di corsi per UUGG; docenza in occasione di corsi per UUGG, conduttori e commissari sportivi; ogni altra attività che garantisca l'ottimale presidio dell'ufficio sportivo dell'ACF, ancorché non specificatamente descritta sopra, e la promozione dello sport automobilistico in provincia.
- o) svolgimento dei servizi strumentali alla attività di scuola guida - la cui titolarità di gestione rimane comunque intestata all'ACF - compresa l'organizzazione di iniziative ed eventi di promozione della cultura della sicurezza stradale nelle scuole e in genere rivolti alla cittadinanza;
- p) vendita di articoli e prodotti del settore automotive o altri settori merceologici riconducibili alle attività statutariamente previste, connotati o meno dal segno distintivo dell'ACI/ACF; diffusione di prodotti/servizi turistici riservati ai soci ACI;
- q) gestione di ogni altra attività e/o servizio di cui al disciplinare operativo.

Art. 10) Standard operativi e verifiche da parte di ACF

La Società si impegna a concordare con ACF gli orari di apertura al pubblico degli uffici di viale Amendola a Firenze ed in genere di tutti quelli dove vengono svolte le attività affidate, nel rispetto di quanto stabilito da leggi, regolamenti e convenzioni vigenti, con particolare riferimento alla Convenzione con la Regione Toscana per la riscossione delle tasse automobilistiche.

La Società si impegna ad espletare le attività ed i servizi di cui al presente contratto seguendo scrupolosamente le regole e le direttive dell'ACF ed uniformandosi agli standard ed alle indicazioni operative concepite dallo stesso ACF in aderenza al proposito, da questo

perseguito, di una omogenea organizzazione e gestione dei servizi resi alla clientela.

La Società si obbliga comunque a raggiungere ed a mantenere livelli di elevata qualità nello svolgimento della propria attività, garantendo nei rapporti con la clientela il rispetto delle procedure, la professionalità del proprio personale ed il decoro degli ambienti.

La Società attenderà allo svolgimento della propria attività con una sua autonoma organizzazione e con personale alla propria diretta ed esclusiva dipendenza; nello specifico la Società presterà particolare attenzione nella formazione del proprio personale dipendente, per conseguire quei livelli di professionalità già menzionati in precedenza ed osserverà puntualmente ogni norma ed ogni contratto collettivo in materia di rapporti di lavoro, anche sotto i profili della previdenza, dell'assistenza, dell'assicurazione, fiscalità e sicurezza sui luoghi di lavoro. L'ACF avrà diritto, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (privacy) di effettuare visite, ispezioni e controlli nei locali e negli archivi gestiti dalla Società, anche ricorrendo all'ausilio di quegli Uffici (PRA – MCTC, Provincia ed altri Enti) con cui la stessa intratterrà rapporti per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto; e ciò sia al fine di verificare il rispetto degli impegni oggetto del presente contratto, sia allo scopo di trarre orientamenti per il miglioramento della qualità del sistema.

Art. 11) Responsabilità

Tenuto conto del fondamentale interesse dell'ACF al puntuale svolgimento di tutte le prestazioni previste nel presente accordo, nel caso di ripetute e contestate inadempienze tali da pregiudicare la possibilità del raggiungimento degli obiettivi fissati, l'Automobile Club potrà richiedere in qualunque momento la risoluzione anticipata della presente convenzione, con un preavviso di 90 giorni. La Società risponderà direttamente per i danni causati a terzi e/o cose nell'espletamento degli incarichi e dei servizi di cui alla presente convenzione; sarà altresì responsabile dei danni che, per fatto proprio o del suo personale, derivino o possano derivare all'ACF.

Art. 12) Documenti previsionali

Prima del 31 ottobre di ogni anno e comunque prima dell'approvazione del Budget dell'ACF, la Società predispose un proprio *budget* da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'ACF per mezzo del quale si formulano per competenza previsioni sui ricavi e sui costi, tenendo presente l'ammontare delle risorse utilizzate ed il volume delle attività economiche sulla base dello storico.

Il *budget* deve contenere:

- lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile con la previsione del

risultato di esercizio,

- laddove richiesto il prospetto di previsione finanziaria redatto per flussi di liquidità;
- laddove richiesto la relazione di commento dell'organo di amministrazione.

Entro la fine di luglio di ogni anno la Società sottopone alla Direzione dell'ACF un *report* relativo all'andamento dell'intera attività della Società stessa, con particolare evidenza dei settori Soci, Assistenza Automobilistica e Autoscuola; tale report indica altresì gli scostamenti economici rispetto al *budget* annuale ed avanza proposte per eventuali correttivi gestionali e di revisione delle linee attuative, secondo una corretta logica di pianificazione e di controllo di gestione.

Art. 13) Controllo analogo e analisi periodica delle attività

ACF, ente pubblico non economico, detiene la partecipazione totalitaria al capitale sociale e si impegna a conservarla per la durata del contratto.

La Società svolge la propria attività in modo integralmente strumentale all'ACF, ovvero non espande la propria attività, neppure nel caso in questa dovesse prospettarsi particolarmente remunerativa, in settori diversi da quelli per i quali è stata costituita e rientranti nelle finalità istituzionali dell'ACF, nel cui favore essa unicamente opera limitatamente al territorio della provincia di Firenze. L'organo di amministrazione della Società non dispone di rilevanti poteri gestionali e deve richiedere la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo per ciascuna delle seguenti operazioni, proprie o di sue società partecipate:

- 1) alienazione e acquisizioni di immobili;
- 2) sottoscrizione contratti di locazione attivi e passivi;
- 3) stipula di obbligazioni di importo superiore a € 40.000;
- 4) assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- 5) avvio delle procedure di mobilità del personale laddove consentite dalla normativa vigente;
- 6) sottoscrizione di accordi collettivi aziendali con le rappresentanze sindacali;
- 7) apertura di nuove unità locali sul territorio della provincia di Firenze;
- 8) approvazione di regolamenti interni previsti dalla normativa vigente.

Il controllo analogo da parte di ACF sulla Società viene altresì esercitato tramite:

- a) l'analisi delle risultanze della contabilità analitica che laddove richiesto la Società è tenuta ad attivare;
- b) il controllo di gestione al quale ACF ha sempre accesso;
- c) l'analisi dei reclami ricevuti e che la Società è tenuta a trasmettere ad ACF.

Restano salvi gli insindacabili poteri di ACF inibitivi di iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con gli interessi dello stesso Automobile Club; la Società dovrà immediatamente adeguarsi alle disposizioni conseguenti, anche revocando le decisioni già assunte, salvi gli effetti negoziali nei confronti dei terzi.

Art. 14) Tracciabilità dei flussi finanziari

Gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto (per difetto del requisito della terzietà). Nel caso in cui invece tali elementi dovessero sussistere, rimarrebbe l'obbligo di adeguamento alla normativa sulla tracciabilità (vedi par. 2.5 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023).

L'Ente, fermo quanto sopra, è tenuto l'osservanza degli obblighi di comunicazione in favore dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del DLgs 36 del 2023 (codice dei contratti pubblici).

Art. 15) Trattamento dei dati personali

ACF nomina la Società Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR, come da atto di designazione allegato al presente contratto **(sub. c)**.

Ognuna delle parti precisa che l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003) integrato con le modifiche del D.lgs. n. 101/2018, viene resa nei confronti dell'altra, che dichiara di prenderne atto, rinviando a quanto pubblicato sul proprio sito Internet accessibile in rete.

Art. 16) Spese

Ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del DPR 131/86, il presente atto sarà assoggettato a registrazione soltanto in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta.

Art. 17) Foro competente

Per la risoluzione e definizione delle controversie che potrebbero scaturire dalla presente convenzione sarà competente il Foro di Firenze.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firenze, 27 gennaio 2026

ACIPROMUOVE S.R.L.
IL PRESIDENTE DEL CDA
Prof. Arch. Massimo Ruffilli
(F.to)

AUTOMOBILE CLUB FIRENZE
IL DIRETTORE
dott.ssa Maddalena Valli
(F.to)

ALLEGATI:

- a) disciplinare operativo del primo anno;
- b) analisi della congruità dell'affidamento;
- c) atto di designazione del responsabile esterno del trattamento dei dati personali.